

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4514

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)**

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)**

**col Ministro delle comunicazioni
(CARDINALE)**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(LETTA)**

**col Ministro del commercio con l'estero
(FASSINO)**

**col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(ZECCHINO)**

**col Ministro delle politiche agricole e forestali
(DE CASTRO)**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BERSANI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2000

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per
lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il
4 novembre 1997**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Nota tecnico-Normativa	»	4
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	11
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra Italia e Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica costituisce un ulteriore tassello nel quadro normativo di riferimento delle relazioni economiche tra i due Paesi e pone le basi per lo sviluppo di una collaborazione più approfondita.

L'Accordo si inserisce nell'ambito di una cooperazione bilaterale già ben avviata, regolata dal Trattato di amicizia e cooperazione del gennaio 1996, e tiene conto del processo di avvicinamento della Repubblica ceca all'Unione europea, sancito dal Trattato di associazione stipulato da parte della Repubblica ceca insieme alla Comunità europea nell'ottobre 1993.

Le Parti contraenti, riconoscendo che la cooperazione economica rappresenta un fattore di progresso, si impegnano a promuoverla e a svilupparla soprattutto attraverso nuove forme di cooperazione come, ad esempio, le *joint ventures* (articolo 1).

In particolare, l'intesa prevede che la collaborazione tra le Parti sia prioritariamente diretta verso alcuni settori, tra cui spiccano quelli dell'energia convenzionale e rinnovabile, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'informatica, dell'industria agro-alimentare e della protezione dell'ambiente (articolo 3).

Viene inoltre segnalata l'opportunità di favorire lo scambio di brevetti, di invenzioni e di nuove tecnologie e di approfondire la cooperazione bilaterale per quanto concerne l'aggiornamento dei processi tecnici e dei metodi di lavoro, nonché la formazione di personale (articolo 4).

Le Parti dedicheranno, inoltre, particolare attenzione al settore energetico e petrolifero,

secondo i principi enunciati nella Carta europea dell'energia collaborando, tra l'altro, per il miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari (articoli 5 e 6):

Nell'intesa le Parti si impegnano a studiare forme di cooperazione nel settore ambientale ed in quello della prevenzione degli incidenti industriali e delle calamità naturali (articolo 7).

L'Accordo prevede altresì che vengano riesaminate le questioni relative al credito all'esportazione e che siano favorite le iniziative relative allo sviluppo dei collegamenti stradali, ferroviari, aerei e di telecomunicazioni fra i due Paesi (articoli 8 e 10).

Viene, tra l'altro, segnalata la necessità di favorire l'attuazione di iniziative atte a promuovere contatti tra operatori economici, tecnici ed esperti dei due Paesi, agevolando altresì la partecipazione degli enti interessati di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, a convegni e settimane tecnologiche (articolo 9).

Infine, l'Accordo dispone la costituzione di due Gruppi di lavoro (uno per la trattazione di questioni di prevalente interesse politico-economico e l'altro per la trattazione di tematiche di natura più propriamente commerciale), presieduti, per parte italiana, rispettivamente da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero (articolo 11).

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti, nè comporta, oltre all'attuazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

NOTA TECNICO-NORMATIVA

In ordine alla concreta attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997, non risulta allo scrivente ufficio che siano necessari ulteriori adempimenti normativi ed amministrativi nè, sentito l'ufficio della Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria competente per l'Unione europea, risulta che tale Accordo sia incompatibile con l'ordinamento comunitario.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica ceca in materia di sviluppo della cooperazione economica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 4

Per favorire la formazione del personale nei settori ritenuti prioritari, viene previsto lo scambio di studenti, esperti e consulenti tra i due Paesi.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

A tal fine, si prevede, da parte italiana, la concessione di indennità mensili in favore di studenti, esperti e consulenti della Repubblica ceca che partecipano ad appositi corsi di formazione in Italia, nonchè l'invio di un esperto nazionale nella Repubblica ceca.

La relativa spesa viene così suddivisa:

Indennità per soggiorni di lunga durata (lire 1.500.000 x 200 persone x 1 mese)	L.	300.000.000
Indennità per soggiorni di breve durata (lire 180.000 al giorno x 1 persona x 90 giorni)	»	16.200.000

Invio a Praga di un esperto nazionale

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Praga (lire 1.726.000 + lire 86.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.812.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 4) L. 318.012.000

In cifra tonda L. 318.000.000

Articolo 9:

Per consentire la partecipazione italiana ai convegni e alle settimane tecnologiche, viene previsto l'invio a Praga di quattro funzionari per un periodo di tre giorni.

La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 4 persone x 3 giorni)	L.	2.400.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 103 al cambio di lire 1.800 = lire 185.000, cui si aggiungono lire 56.000, pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 241.000 viene ridotto di L. 62.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 179.000 + 54.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = 233.000 x 4 persone x 3 giorni)	»	2.796.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Praga (lire 1.726.000 x 4 persone = lire 6.904.000 + lire 345.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	7.249.000
---	---	-----------

Totale onere (articolo 9)	L.	12.445.000
---------------------------	----	------------

Articolo 11:

Al fine di esaminare i programmi operativi, vengono costituiti due Gruppi di lavoro che si riuniranno, alternativamente a Praga e a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa, in relazione al calcolo indicato all'articolo 9, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	L.	1.200.000
diaria giornaliera (lire 233.000 x 2 persone x 3 giorni)	»	1.398.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Praga (lire 1.726.000 x 2 persone = lire 3.452.000 + lire 173.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.625.000
--	---	-----------

Totale onere (articolo 11)	L.	6.223.000
----------------------------	----	-----------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2000 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per lire 6.233.000 nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e per la rimanente quota nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	2000	2001	2002
Articolo 4	L. 318.000.000	L. 318.000.000	L. 318.000.000
Articolo 9	L. 12.445.000	L. 12.445.000	L. 12.445.000
Articolo 11	L. 6.223.000	-	L. 6.223.000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totale	L. 336.668.000	L. 330.445.000	L. 336.668.000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
In cifra tonda	L. 337.000.000	L. 331.000.000	L. 337.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, alla concessione delle indennità per i soggiorni di lunga e breve durata, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 337 milioni per l'anno 2000, in lire 331 milioni per l'anno 2001 ed in lire 337 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA
PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati Parti Contraenti

- **tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione in campo economico per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi;**
- **confermando la loro aspirazione, in conformità con i principi e con le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a sviluppare ed approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa;**
- **confermando il comune interesse per lo sviluppo della cooperazione anche nell'ottica dell'Iniziativa Centro-Europea e dell'inserimento della Repubblica Ceca nel processo di integrazione dell'Unione Europea, in particolare in conformità con l'Accordo Europeo del 4 ottobre 1993 che istituisce una Associazione tra la Repubblica Ceca, da una parte, e le Comunità Europee ed i loro Stati Membri, dall'altra parte;**
- **riferendosi al Trattato di Amicizia e Cooperazione del 23 gennaio 1996 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca;**
- **esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione in campo economico tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'uguaglianza dei diritti e del vantaggio reciproco, nonché di approfondire tale cooperazione al fine di usufruire pienamente delle possibilità derivanti dal progresso tecnico-scientifico;**
- **considerando che tale cooperazione potrebbe proficuamente estendersi a tutti i settori di comune interesse, ed in particolare a quelli emergenti di interesse primario,**

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti, riconoscendo che la cooperazione in campo economico rappresenta un fattore di progresso per lo sviluppo e per la diversificazione delle relazioni tra i due Paesi, si impegnano a promuoverla e a svilupparla.

A tal fine esse si concederanno reciprocamente, nel rispetto delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi, il regime di trattamento nazionale nel campo della cooperazione economica e tutte quelle facilitazioni che rendano possibile la realizzazione dei progetti di collaborazione previsti dall'Articolo 3 del presente *Accordo*.

Particolare attenzione verrà posta allo sviluppo progressivo di nuove forme di cooperazione, come le società miste (joint-ventures) e la collaborazione industriale.

Art. 2

Al fine di utilizzare nella maniera più efficace le possibilità di cooperazione offerte dai programmi di sviluppo economico dei due Paesi, le Parti Contraenti procederanno, per il tramite degli organismi competenti, a scambi di informazioni circa i loro obiettivi di sviluppo allo scopo di permetterne una migliore conoscenza, ed assicureranno, attraverso i canali competenti, un'adeguata informazione agli operatori interessati.

Art. 3

Le Parti Contraenti, in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi, si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione tra le persone fisiche e tra quelle giuridiche, in particolare enti ed imprese dei due Paesi, in tutti i settori di reciproco interesse, ed in special modo in quelli qui di seguito elencati:

- industria e processi tecnologici
- agricoltura e industria agro-alimentare
- trasporti
- energie convenzionali e rinnovabili
- telecomunicazioni e informatica
- sanità
- protezione ambientale e prevenzione degli incidenti industriali
- sicurezza nucleare
- turismo
- commercio interno e tutela dei consumatori
- sostegno esteso alle piccole e medie imprese
- gestione, formazione professionale e trasferimenti
- servizi finanziari e settore terziario.

Art. 4

Nel quadro del presente Accordo, un interesse particolare sarà rivolto alle seguenti forme di cooperazione:

1. Cooperazione, compresa la coproduzione, fra le imprese industriali, agricole e di servizi al fine di permettere un migliore impiego delle capacità produttive,

l'aumento della competitività e la commercializzazione dei prodotti sul mercato dei due Paesi o su mercati terzi.

- 2. Cooperazione tra persone fisiche e giuridiche allo scopo di sviluppare ed ammodernare i procedimenti tecnici ed i metodi di lavoro.**
- 3. Scambi di invenzioni, brevetti, esperienze tecniche ed industriali, know how e nuove tecnologie, preparazione e realizzazione di ricerche in comune.**
- 4. Formazione del personale e scambio di esperti, consulenti e borsisti.**
- 5. Costituzione di imprese miste.**
- 6. Altre forme di cooperazione di reciproco interesse, con particolare attenzione all'approfondimento della cooperazione tra le imprese medio-piccole dei due Paesi.**

Art.5

Le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia per lo sviluppo della cooperazione economica, dedicheranno particolare attenzione al settore energetico, soprattutto nel settore petrolifero a valle. Tale collaborazione verrà sviluppata nell'ambito dei principi enunciati nella Carta Europea dell'Energia.

Art. 6

Le Parti Contraenti collaboreranno ai fini del miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari, con particolare riferimento alla costruzione di impianti adeguati alle normative internazionali di sicurezza.

Art.7

Le Parti Contraenti confermano la particolare importanza che la protezione dell'ambiente assume per un moderno sviluppo industriale e si impegnano a studiare le forme più idonee per una cooperazione in questo settore, diretta a promuovere ed incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali. Le Parti Contraenti svilupperanno altresì la cooperazione bilaterale nel settore della prevenzione degli incidenti industriali e delle calamità naturali.

Art.8

Considerando il credito come un importante strumento per lo sviluppo e l'ampliamento delle forniture di impiantistica e di assistenza tecnica, entrambe le Parti Contraenti, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali assunti dai due

Paesi e dalle rispettive legislazioni nazionali, esamineranno le problematiche relative ai crediti all'esportazione.

Art.9

Conformemente alle rispettive legislazioni, entrambe le Parti Contraenti si adopereranno per l'apertura sia in Italia che nella Repubblica Ceca di rappresentanze di organizzazioni, enti, imprese, banche, cooperative e società.

Le Parti Contraenti favoriranno l'attuazione di iniziative atte a promuovere contatti tra operatori economici, tecnici ed esperti dei due Paesi.

Le Parti Contraenti favoriranno altresì la partecipazione degli enti interessati di un Paese alle manifestazioni fieristiche dell'altro, lo scambio di missioni di tecnici e di esperti economici, l'organizzazione di convegni e di settimane tecnologiche.

Art.10

Le Parti Contraenti favoriranno nei limiti del possibile lo sviluppo dei loro collegamenti nel settore del trasporto stradale, ferroviario (incluso il trasporto intermodale), aereo, nonché in quello delle telecomunicazioni, considerandoli un fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi.

Art.11

Le Parti Contraenti istituiranno un "Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali" che si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla promozione ed al coordinamento di tutti i settori di cooperazione regolati dal presente Accordo, nonché le problematiche concernenti lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali. Questo Gruppo di Lavoro, presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e per parte ceca da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio, sarà composto da esponenti delle varie amministrazioni competenti per le questioni di volta in volta trattate in seno al Gruppo stesso.

Le Parti Contraenti istituiranno inoltre un "Gruppo di Lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica ed Industriale" che curerà lo sviluppo della collaborazione economica, industriale e tecnica, nonché dei relativi scambi promuovendo l'elaborazione e l'esecuzione dei relativi progetti. Questo Gruppo di Lavoro, presieduto per parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero e per parte ceca da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio, sarà composto prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

Entrambi i "Gruppi di Lavoro" si riuniranno al livello equivalente a seconda delle necessità e dietro richiesta di una delle Parti Contraenti alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Ceca.

Art. 12

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica previste dalla Costituzione e dalle Leggi in vigore negli Stati delle Parti Contraenti.

Art. 13

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore e la sua validità sarà tacitamente prorogata di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della scadenza.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di Cooperazione Economica ed Industriale del 30 aprile 1970 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca cesserà di avere validità sulle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga.....il 4.11.1971 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, ceca ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana


Per il Governo
della Repubblica Ceca


**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC
FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC CO-OPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Czech Republic, hereafter referred to as the "Contracting Parties",

- bearing in mind the importance of economic co-operation for the development of relations between the two Countries;
- confirming their desire to develop and enhance mutually beneficial co-operation in accordance with the principles and provisions of the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe;
- further confirming their common interest in developing co-operation in connection with both the Central European Initiative and the process of integration of the Czech Republic to the European Union, in particular in accordance with the Europe Agreement of 4 October 1993 establishing an association between the Czech Republic, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part;
- relying on the Agreement on Friendly Relationships and Co-operation of 23 January 1996 between the Italian Republic and the Czech Republic;
- desirous of continuing to develop relations of friendship and economic co-operation between their two Countries on a solid and long term basis, founded on the principles of equal rights and mutual benefits and to enhance this co-operation in order fully to exploit the possibilities opened up by technical and scientific progress;
- considering that this co-operation could usefully extend to all areas of common concern, particularly in the newly-emerging areas of paramount interest,

have agreed as follows:

Art. 1

The Contracting Parties will foster and enhance economic co-operation, deeming it to be an instrument of progress for the development and diversification of relations between the two Countries.

To this end they shall mutually ensure the regime of national treatment in the field of economic co-operation, subject to the constraints imposed by the laws and regulations in force in the respective Countries, and provide the support that shall make it possible to implement those co-operation projects in the sectors envisaged in Article 3 of the present Agreement.

They shall pay particular attention to the gradual development of new forms of co-operation, such as joint ventures and industrial co-operation initiatives.

Art. 2

In order to make the most effective use of the co-operation opportunities brought about by their economic development programmes in both Countries, the Contracting Parties shall exchange information - through the relevant agencies - on their development objectives in order to make

them better known and, through the appropriate channels, they shall provide adequate and appropriate information to all interested business concerns.

Art.3

The Contracting Parties shall endeavour, in accordance with the laws and regulations in force in their respective Countries, to broaden and enhance co-operation between natural and legal persons, and particularly between firms and agencies of the two Countries in every sphere of mutual interest, and more specifically in the following areas:

- industry and technological processes
- agriculture and agri-food industry
- transport
- conventional and renewable energy
- telecommunications and information technology
- health care
- environmental protection and prevention of industrial accidents
- nuclear safety
- tourism
- domestic trade and consumer protection
- support extended to medium and small-sized enterprises
- management, vocational training, and secondments
- financial services and tertiary sector.

Art.4

Under this Agreement, particular focus shall be placed on the following forms of co-operation:

1. Co-operation, including joint production, between industrial, agricultural and services enterprises in order to make the best use of production capabilities, the enhancement of competitiveness and the marketing of products on the markets of both Countries or on third markets.
2. Co-operation between natural and legal persons in order to develop and update technical processes and working methods.
3. Exchanging inventions, patents, technical and industrial experiences, know-how and new technologies, and preparing and implementing joint research projects.
4. Personnel training and exchanging experts, consultants, and fellowship-holders.
5. Setting up joint ventures.
6. Other forms of co-operation of mutual interest with a particular emphasis to enhancing co-operation between medium and small-sized firms in each Country.

Art. 5

Recognizing the importance of the security and stability of energy supplies for the development of economic co-operation, the Contracting Parties shall devote special attention to the energy sector, in particular downstream oil sector. This co-operation will be developed consistently with the principles set forth in the European Energy Charter.

Art. 6

The Contracting Parties shall co-operate to improve the safety of nuclear power stations, with particular reference to the construction of plants complying with international safety standards.

Art. 7

The Contracting Parties confirm the special importance of environmental protection to modern industrial development and undertake to study the most appropriate ways of co-operation in this sector, with the aim of providing incentives for the sustainable development of natural resources. The Contracting Parties shall also develop bilateral co-operation in the fields of the industrial accidents and natural disaster prevention.

Art. 8

Considering credit to be an important instrument for developing and increasing the supply of plants and of technical assistance, both Contracting Parties shall review the issues relating to export credits, subject to the constraints imposed by the international commitments undertaken by either Country as well as by their respective laws and regulations in force.

Art. 9

The Contracting Parties shall take steps in accordance with their respective laws and regulations in force to facilitate the opening of representative offices of organizations, agencies, firms, banks and cooperatives both in Italy and in the Czech Republic.

The Contracting Parties shall promote initiatives intended to foster contacts between concerned entities, technicians and experts of both Countries.

The Contracting Parties shall also promote the participation of concerned entities of either Country in fairs held in the other Country, the exchange of the missions by technicians and economic experts, and the organization of conferences and technology weeks.

Art.10

The Contracting Parties shall, as far as possible, support the development of road, rail (including intermodal transport), air and telecommunications links between each other, deeming these to be an essential factor for the further enhancement of relations in all fields.

Art.11

The Contracting Parties shall set up a "Working Group for General Economic Matters" which will attend to the aspects relating to fostering and co-ordinating all the areas of co-operation covered by this Agreement, as well as issues relating to the development of bilateral economic

relations. This Working Group, chaired for the Italian Party by a representative of the Ministry of Foreign Affairs and for the Czech Party by a representative of the Ministry of Industry and Trade, shall be composed of representatives of the government departments that are competent for the matters dealt with by the Group.

The Contracting Parties shall also set up a "Working Group for Trade Promotion, Industrial and Economic Co-operation" which shall endeavour to develop economic, industrial and technical co-operation and related exchanges, by promoting and implementing the related projects. This Working Group, chaired for the Italian Party by a representative of the Ministry of Foreign Trade and for the Czech Party by a representative of the Ministry of Industry and Trade, shall mainly be composed of representatives of the business and industrialists' associations.

Both Working Groups shall meet at the corresponding level as required and upon request of one Contracting Party alternatively in the Italian Republic and in the Czech Republic.

Art.12

This Agreement shall enter into force on the receiving date of the second of the two notifications confirming the fulfilment of the internal procedures provided for by the Constitution and the relevant laws in force in the States of the Contracting Parties.

Art.13

This Agreement shall remain in force for five years from the day of its entry in force, and shall be tacitly extended on a year-by-year basis unless either Contracting Party denounces it, through diplomatic channels, no later than six months before its expiry date.


On the date of entering into force of this Agreement, the Agreement on Economic Co-operation in Industry, of 30 April 1970 between the Italian Republic and the Czechoslovak Socialist Republic shall cease to have effect on the relations between the Italian Republic and the Czech Republic.

In witness whereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in ^{Prague} ~~Prague~~ on ^{4.11.1997} in two originals, each in the Italian, Czech and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence on interpretation the English text shall prevail.

For the Government of

the Italian Republic



For the Government of

the Czech Republic



